

Allegato "A" al N. 14159/6863 Repertorio

NORME INERENTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA':

STATUTO SOCIALE DELLA

"RAFFLES EDUCATION ITALY S.R.L."

Denominazione.

1.) La società agisce sotto la denominazione sociale:

"RAFFLES EDUCATION ITALY S.R.L."

Sede.

2.) La sede della società è fissata nel Comune di Milano.

Attività costituente l'oggetto

3.) L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

a) l'attività didattica e la ricerca scientifica quale strumento per la formazione, qualificazione, sviluppo e diffusione della cultura;

b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica con specifico riguardo:

- alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;

- alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla formazione e alla ricerca;

- alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;

- al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative; attivazione e promozione e gestione dei servizi legati alla didattica e alla vita accademica degli studenti, tra cui servizi di ristoro, mensa bar, servizi di didattica (cartolibreria libreria), accoglienza, servizi di orientamento universitario e post universitario, edilizia universitaria, nonché erogazione di borse di studio e libere donazioni per le attività di ricerca.

Per il perseguimento delle finalità di cui al punto (a) la Società potrà, fra l'altro:

- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

- sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche nonché fornire consulenza per la predisposizione di studi di fattibilità per interventi di formazione a distanza e gestione dei servizi per la loro erogazione;

- organizzare eventi per la promozione e diffusione dei risultati di attività di ricerca nonché di attività formative;

- promuovere e gestire servizi di orientamento nonché strumenti informativi funzionali allo svolgimento dei servizi stessi;

- progettare e sviluppare network;
 - realizzare strumenti editoriali funzionali alla diffusione dei risultati delle attività formative e di ricerca;
 - promuovere e gestire la formazione manageriale e la consulenza organizzativa per la realizzazione di piani formativi aziendali e della pubblica amministrazione;
 - promuovere e realizzare interventi di alta specializzazione su prodotti innovativi;
 - promuovere e gestire marchi;
 - gestire il patrimonio immobiliare;
 - promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni, raggruppamenti di imprese o fondazioni nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi compresi società di capitali strumentali a dette strutture;
 - promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici e privati;
 - promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
 - svolgere attività di mediazione civile e commerciale e l'attività di A.D.R. previa le necessarie autorizzazioni;
- c) l'organizzazione e l'istituzione di corsi di studio, di primo e di secondo livello accademico, corsi di master, corsi di aggiornamento professionale nelle discipline delle arti in tutte le sue articolazioni quali arti applicate, arti visive, progettazione artistica per l'impresa, design, moda, comunicazione visiva, didattica nell'arte, valorizzazione del patrimonio dell'impresa, arti dello spettacolo, arti multimediali e qualsiasi altra attività ad esse connesse;
- d) l'organizzazione di laboratori, convegni e seminari di approfondimento.

Essa inoltre, in via non prevalente ed al solo fine di realizzare l'oggetto principale:

- potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili;
- potrà pure compiere operazioni finanziarie, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, non nei confronti del pubblico;
- potrà assumere, non ai fini del collocamento ma solo di stabile investimento (essendo escluso lo svolgimento di attività nei confronti del pubblico e segnatamente ogni attività prevista dall'art. 106 del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385), nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre

società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, con espressa esclusione delle attività definite dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Durata.

4.) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Capitale.

5.) Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Aumento di capitale, riduzione di capitale, conferimenti e finanziamenti.

6.) I soci decidono, mediante delibera assembleare da prendersi con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento del capitale.

All'Organo Amministrativo è attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c..

Il capitale sociale potrà essere ridotto, ai sensi dell'art. 2482 C.C., mediante delibera assembleare da prendersi con le maggioranze previste dalla legge per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

I soci possono effettuare finanziamenti alla società e versamenti in conto futuro aumento capitale sociale, ovvero effettuare apporti a fondo perduto e conferimenti in conto capitale, sempre nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Detti apporti potranno essere effettuati anche non proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al capitale sociale e i finanziamenti e versamenti in conto futuro aumento di capitale saranno infruttiferi di interessi, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

Si applica in ogni caso l'art. 2467 C.C.

Domiciliazione.

7.) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese competente.

Emissione titoli di debito.

8.) La società può emettere titoli di debito.

La decisione è adottata mediante deliberazione dell'assemblea dei soci presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, nei limiti di cui all'art. 2412 C.C. e nell'osservanza dell'art. 2483 CC.

Trasferimento delle partecipazioni.

9.) Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, in quanto il cessionario sia socio, o coniuge, o discendente in linea retta del socio. Al di fuori dei casi precedentemente indicati nel caso di cessione a titolo oneroso, totale o parziale, delle partecipazioni sociali, spetta ai soci, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese competente, il diritto di prelazione sulle partecipazioni in cessione.

A tal fine, il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo ed agli altri soci mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto della cessione, delle generalità dell'acquirente e del prezzo di cessione.

La prelazione dovrà essere esercitata - relativamente all'intero oggetto della cessione - mediante comunicazione da spediti con lettera raccomandata al socio cedente, all'organo amministrativo ed agli altri soci nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza dal diritto di prelazione.

In mancanza dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà effettuare la cessione nel rispetto di quanto indicato nella propria iniziale comunicazione.

10.) Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte.

In caso di morte di uno dei soci, i soci superstiti hanno facoltà di liquidare la quota del socio defunto agli eredi effettuando il pagamento della stessa entro sei mesi dalla morte, il tutto sulla base di una stima patrimoniale da erigersi in contraddittorio con i detti eredi, con riferimento alla data del decesso, a meno che preferiscano continuare la società con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.

Recesso.

11.) Il socio può recedere dalla società.

Non sono convenute cause di recesso oltre quelle previste dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta.

Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Esclusione.

12.) Non si danno specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

Decisioni dei soci.

13.) Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie loro riservate sono quelle indicate come riservate alle decisioni dei soci in forma assembleare nell'art. 2479 C.C..

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, così come previsto dal succitato art. 2479 C.C..

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia iscritto nel Registro delle Imprese competente; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

Assemblea dei soci

14.) L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese competente a cura del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.

15) Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art. 2475 C.C., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano.

16.) In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

17.) La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante al Registro delle Imprese competente e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

18.) L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea può riunirsi anche in video-conferenza ed in tele-conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere agevolmente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.) L'assemblea è presieduta:

- a) dal presidente del consiglio di amministrazione;
- b) dall'amministratore unico;
- c) nel caso previsto dal precedente articolo 15) dall'ammini-

stratore incaricato di effettuare la convocazione.

In caso di loro impedimento o assenza, o in mancanza di convocazione di assemblea totalitaria nel caso previsto dal punto c) del precedente paragrafo, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori.

La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2479 bis del C.C., gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione.

20.) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C..

21.) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria - sia in prima che in seconda convocazione - sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'articolo 2479 bis del codice civile.

22.) La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, entro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'art. 2479 ter C.C. - nel libro delle decisioni dei soci, che la società deve tenere a norma dell'art. 2478 C.C..

Amministrazione - poteri e rappresentanza.

23.) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque componenti, anche non soci, su decisione dei soci mediante delibera assembleare.

24.) All'organo amministrativo, quando esso sia l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, sono affidati tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano dalla legge o da questo statuto riservati all'assemblea dei soci.

Si applica l'art. 2382 C.C.

L'Organo Amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

25.) All'Amministratore Unico, quando nominato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati, è affidata la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

26.) L'amministrazione della società può essere altresì affidata a due o più amministratori i quali potranno agire tra loro sia disgiuntamente sia congiuntamente, a norma del terzo comma dell'art. 2475 C.C..

In tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 C.C..

Quando l'amministrazione è affidata a più amministratori con firma congiunta, la decisione degli stessi dovrà essere presa congiuntamente ed, in tali casi, oltre che attraverso una apposita delibera collegiale, le decisioni potranno anche essere prese attraverso il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui tali deliberazioni vengano prese attraverso apposita delibera collegiale, le stesse, così assunte, saranno fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Nel caso in cui tali deliberazioni vengano prese attraverso il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le stesse devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478.

Per quanto riguarda le modalità e il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in quanto compatibili con le precedenti disposizioni, quelle dettate per il consiglio di amministrazione dall'art. 30 del presente statuto.

Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata disgiuntamente, la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta a ciascun amministratore; se l'amministrazione è congiuntiva, la rappresentanza spetta congiuntamente a tutti gli amministratori.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto, nel caso in cui sia nominato un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione.

27.) All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il consiglio di amministrazione; determinano, se del caso, l'affidamento disgiunto dell'amministrazione come previsto dal terzo comma dell'art. 2475 C.C.; determinano anche la durata in carica dell'amministratore o degli amministratori, salvo che intendano effettuare la nomina sino a revoca o dimissioni.

Non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..

28.) La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

29.) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà degli amministratori, se questi sono in numero pari;

- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

30.) Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza ed in tele-conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;

d) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

e) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

f) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

g) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, an-

che estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

h) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

i) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art. 2475 quinto comma C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Compensi agli amministratori

31.) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

Organo di controllo

32.) Quando la legge lo prevede la società dovrà nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore; la società potrà nominarli, anche per il caso in cui la nomina non sia obbligatoria per decisione dei soci.

L'organo di controllo sarà costituito da un solo membro effettivo o per scelta dei soci, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. In tale ultimo caso (per requisiti, poteri, competenze e durata) si applicheranno le norme previste per la società per azioni.

Il revisore potrà essere persona fisica o società di revisione iscritti nel registro dei Revisori.

La nomina è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis.

L'obbligo di nomina di cui alla lettera c) che precede cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, qualora abbia i requisiti di legge e non sia diversamente previsto dalla legge.

Bilancio ed utili

33.) Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis C.C..

34.) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Scioglimento e liquidazione della società

35.) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Rinvio alla legge

36.) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to Andrea Chiozzi

Alessandra Sanfelici (i.s.)